

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI ITALIANI SAVONA

L'anno 2024 il giorno 26 gennaio alle ore 20,30 in seconda convocazione presso la sede sociale, si sono riuniti gli associati dell'Associazione Campeggiatori Turistici Italiani Savona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 org. Modifica degli articoli 13 - 17 -18- 28-31 dello Statuto: richiesta fatta da parte dell'Ufficio Regionale RUNTS, per la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, pratica n. 971391

Il presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti numero associati 153 (centocinquantatre)

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione, con la maggioranza dell'assemblea straordinaria secondo le norme statutarie.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Aurora Bogliolo, la quale chiama alle funzioni di Segretario Giuseppe Conterno

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria degli associati per modificare alcuni art. dello statuto, in conformità al codice del Terzo settore, tali modifiche si rivelano necessarie per la richiesta di iscrizione nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore)

Si procede alla lettura, degli articoli precedenti e le relative modifiche. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, delibera all'unanimità, di approvare le modifiche dello Statuto sociale che viene allegato al presente atto e forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.40.

Savona 26/01/2024

Il Presidente

Aurora Bogliolo

Il Segretario

Giuseppe Conterno

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 2 FEB. 2024 n. 155 serie 3

Versati €
(.....)

IL FUNZIONARIO
Roberto Pasetto



ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI ITALIANI SAVONA

STATUTO

Denominazione e sede

Articolo 1

“Associazione Campeggiatori Turistici Italiani Savona” costituita il 23 ottobre del 1973, con atto notarile repertorio n.24031 raccolta n.6761 diventa nel rispetto del D.Lgs 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, un ente del terzo settore denominata “Campeggiatori Turistici Italiani Savona APS” (ACTI Savona A.P.S.) L’associazione assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta apartitica e aconfessionale. Non ha fini di lucro, ha durata indeterminata.

L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore RUNTS. L’associazione ha sede legale, operativa e recapito postale in Via Dei Carpentieri 5 nel comune di Savona (SV). L’eventuale trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Possono essere previste altre sedi operative. Regolamenti interni che meglio disciplinino il suo funzionamento saranno redatti e approvati dall’organo di amministrazione.

Articolo 2

L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Efficacia dello Statuto

Articolo 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Interpretazioni dello Statuto

Articolo 4

Lo statuto è inteso secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Finalità e attività

Articolo 5

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di, beni e servizi o mutualità o di produzione o di scambio di beni e servizi. In particolare, lo scopo dell’Associazione, operando sul territorio nazionale ed estero, è quello di promuovere, sviluppare, praticare, e sostenere il turismo sociale in particolare il turismo all’aria aperta e il turismo itinerante in tutte le sue forme, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l’aggregazione, la conoscenza dei territori, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni. L'Associazione ha lo scopo di: promuovere momenti d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e di nazionalità diverse, rappresentare e tutelare gli interessi generali di tutti coloro che esercitano e praticano il turismo itinerante. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D. Lgs 117/2017, si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- 1) Attività prevista alla lettera "I", dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 2) Attività prevista alla lettera "K", dell'art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017; intendendo operare nel settore del Turismo Sociale gestione di attività turistiche di interesse sociali, culturale o religioso.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- 1) Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia e all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di turisti itineranti all'aria aperta.
- 2) Promuovere e favorire il consumo consapevole, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo.
- 3) Promuovere la realizzazione di aree di sosta, parcheggi, rimessaggi e campeggi, da gestire direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati.
- 4) Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre associazioni o con terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione.
- 5) Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte agli associati che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 6) Ottenere dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, da enti o da privati in proprietà, in locazione o in concessione terreni idonei per la realizzazione di parchi di campeggio, aree di sosta, parcheggi temporanei, rimessaggi.
- 7) Curare le relazioni con le altre associazioni italiane e straniere assicurando una reciprocità di scambi e favorendo i turisti itineranti e campeggisti italiani ed esteri.
- 8) Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Patrimonio e fonti di finanziamento

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

beni immobili e mobili

eccedenze dagli esercizi annuali

Erogazioni liberali vincolate, lasciti e donazioni.

fondo di riserva

Articolo 7

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

Quote e contributi degli associati

Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti

Erogazioni liberali

Raccolte fondi

Ogni altra entrata diversa ammissibile ai sensi del C.T.S. e delle leggi vigenti.

Bilancio

Articolo 8

Il bilancio dell'ACTI Savona APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria in tempo utile per il deposito presso il RUNTS.

Articolo 9

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

Amministrazione

Articolo 10

Le quote sociali, i contributi degli associati, le eventuali rendite patrimoniali, le entrate straordinarie nonché i proventi comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività collaterali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione in base ai predisposti bilanci preventivi. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati in nome dell'Associazione. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere. L'esercizio finanziario comincia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio annuale di previsione.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al trentuno dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed eventuale organo di controllo, deve essere depositato presso la segreteria a disposizione degli associati, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Quota sociale

Articolo 11

La quota sociale è proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'assemblea degli associati.

Convenzioni

Articolo 12

Le convenzioni tra ACTI Savona APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede di ACTI Savona APS.

Associati

Articolo 13

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; ne collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Chi aspira ad ottenere la qualità di associato deve presentare apposita domanda. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dall'associazione nonché a partecipare a tutte le manifestazioni della stessa.

La qualità di associato si perde per:

dimissioni da dare per iscritto, per mancato rinnovo associativo annuale, per morte, per radiazione.

La quota sociale è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione allorché l'associato abbia mancato all'onore o ai doveri sociali. Contro la decisione l'associato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale dell'Associazione. Con l'uscita dall'Associazione l'ex associato è tenuto a restituire la propria tessera sociale.

Non sono ammessi associati temporanei.

Articolo 14

Gli associati hanno pari diritti e doveri

Hanno diritto di:

- 1) Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- 2) Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- 3) Esaminare i libri sociali
- 4) Votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa
- 5) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.

Hanno il dovere di:

- 1) Rispettare il presente statuto e il regolamento interno, tenendo una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità, e di rettitudine, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da ogni

indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'associazione o degli altri associati.

- 2) Versare la quota associativa, nei termini e modi stabiliti.

Volontariato

Articolo 15

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto dell'art.17 Dlgs. 117 /2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 C.T.S.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ex art. 18 C.T.S. L'associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all' art. 36 C.T.S.

Organi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sono elettive

Gli organismi di garanzia e controllo, di cui alle art

25 e 26 sono eletti soltanto qualora vengano superati i limiti di cui art.30 comma 2 C.T.S.

Assemblea

Articolo 17

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ciascuno dei quali dispone di un solo voto. Il rapporto tra Associazione e associato deve essere effettivo. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- 1) Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario
- 2) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori, se necessario
- 3) Delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto
- 4) Delibera sugli argomenti dei quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati iscritti.
- 5) L'Assemblea degli associati, da convocarsi almeno una volta l'anno, si riunisce in seduta ordinaria allo scopo di approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario e per la trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria, per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. Si costituisce con le presenze e delibera con le maggioranze previste agli art.28 e 29
- 7) L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante avviso esposto nell'albo sociale, pubblicato nell'eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante

- invito scritto inviato per posta, o tramite posta elettronica, pubblicazione su eventuali social network del sodalizio o gruppi social appositamente creati dall'associazione e comprendenti tutti gli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 8) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
 - 9) L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e in caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di ventiquattro ore dopo di quella fissata per la prima.
 - 10) Un associato può delegare un altro associato, familiare o convivente, con delega scritta anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
 - 11) L'Assemblea degli associati è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
 - 12) L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o persona nominata Presidente dai convenuti all'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea designa un associato ad esercitare le funzioni di segretario, salvo l'intervento di un Notaio.
 - 13) Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
 - 14) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Consiglio Direttivo

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri. Il numero dei membri è sempre dispari, è determinato dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea procede a scrutinio segreto all'elezione dei membri che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Onde salvaguardare il diritto delle minoranze ogni elettore non potrà votare per un numero superiore ai due terzi degli eleggibili. Qualunque associato può presentarsi candidato dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carica.

La convocazione dell'Assemblea degli associati per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del mandato, che viene fissata al 31 dicembre.

Non sono eleggibili coloro che esercitano attività industriale o commerciale nel settore del campeggio o affini, e proprietari di campeggi.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto, il Presidente, Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- 1) predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi
- 2) nomina le commissioni istituite con deliberazione dall'Assemblea degli associati
- 3) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento delle attività della Associazione nei limiti del presente statuto
- 4) delibera sulle attività inerenti il turismo all'aria aperta in qualsiasi forma sia attuato e che ritenga più opportuno di svolgere al fine di un migliore funzionamento dell'Associazione stessa
- 5) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli associati
- 6) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare per speciali incarichi o funzioni un iscritto all'Associazione stessa, senza che ciò comporti il consenso dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Articolo 20

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o previa richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri stessi.

Il componente del Consiglio Direttivo che senza plausibile motivazione diserta le riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive e che nell'arco dell'anno sociale diserta un terzo delle riunioni del Consiglio Direttivo è passibile di decadenza del mandato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e lo stesso provvede alla sua sostituzione chiamando l'associato che nelle ultime elezioni fu in graduatoria immediatamente dopo i Consiglieri eletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in video conferenza.

Il Presidente

Articolo 21

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. In assenza del Presidente i suoi poteri saranno esercitati dal Vicepresidente.

Sono inoltre attribuzioni del Presidente:

La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo

La vigilanza alla compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

La firma degli assegni tratti sul conto corrente bancario intestato all'Associazione. La vigilanza sulla compilazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Il Segretario

Articolo 22

Il Segretario dispone gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione secondo le norme statutarie e risponde verso il Presidente di tutti i servizi sociali.

Redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti sociali. Trascrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati che sottoscrive unitamente al Presidente.

È facoltà del Segretario richiedere la collaborazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'Associazione. Curerà inoltre che la registrazione degli associati sia sempre effettuata ed aggiornata, il Segretario potrà richiedere la collaborazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di tutti gli associati per qualsiasi iniziativa tendente a migliorare il funzionamento dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Segretario potrà, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, prendere tutte quelle iniziative che più riterrà opportune sia come divulgazione dell'Associazione sia come iniziative nel settore del turismo itinerante, campeggistico, e collaterali.

Il Tesoriere

Articolo 23

Al Tesoriere sono demandate la tenuta della contabilità dell'Associazione, i pagamenti e le riscossioni. Firma gli assegni tratti sul conto corrente bancario intestato all'Associazione.

Curerà la chiusura della contabilità dell'esercizio sociale entro il trentuno dicembre, e stenderà il rendiconto economico e finanziario che sottoporrà entro quaranta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario al Consiglio Direttivo, e successivamente al controllo dei revisori qualora nominati.

Nello stesso tempo redigerà in collaborazione con il Presidente e il Segretario il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Libri sociali

Articolo 24

L'associazione tiene e aggiorna i seguenti libri sociali:

- 1) libro degli associati
- 2) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- 3) libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo
- 4) libro dei verbali dell'organo di controllo (ove istituito)
- 5) registro dei volontari.

Organi di controllo

Articolo 25

Qualora si rendesse necessario ai sensi dell'art. 30 comma 2 del CTS o qualora venisse deliberato in sede di Assemblea straordinaria, l'Assemblea degli associati nominerà un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci Revisori formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, scelti anche tra non associati. In tal caso il presente Statuto fa riferimento all'art. 30 del C.T.S. del quale dovranno essere osservate tutte le disposizioni.

Articolo 26

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, nei casi di cui all'art. 31 del CTS, l'associazione nominerà un revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Potrà altresì incaricare alla revisione legale dei conti il proprio Collegio dei Sindaci revisori qualora esso sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Collegio Arbitrale

Articolo 27

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Genova, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 28

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Modifica Statuto

Articolo 29

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o a eventuali regolamenti proposte dal Consiglio o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti ai sensi dell'art.101 comma 2 C.T.S. Le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere deliberate, in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti.

Disposizioni finali

Articolo 30

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia

Norma transitoria

Articolo 31

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Savona 26/01/2024

L.C.S.

Presidente Aurora Bogliolo

Vicepresidente Fulvio Bencivinni

Segretario Giuseppe Conterno

Tesoriere Adolfo Barabino

Consigliere Angelo Astengo

Consigliere Diego Marchianò

Consigliere Elio Pescio

Consigliere Benito Burbo

Consigliere Marco Siri

Consigliere Sergio Barbierato

Consigliere Silvano Tibaldi

Il Presidente

Aurora Bogliolo

